



COMUNE DI PAGLIARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 00414810838

N. 121

ORIGINALE di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2024/2026. CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 165/2001.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTISEI** del mese di **GIUGNO** alle ore **11:14** e seguenti in seguito ad invito di convocazione da parte del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con modalità telematica, mediante collegamento al servizio di videoconferenza, per urgenti adempimenti necessari alla funzionalità dell'Ente, in linea con quanto disposto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 30.03.2022, avente ad oggetto **"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO IN VIA ORDINARIA DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DELLA GIUNTA COMUNALE"**, nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori.

La seduta, in esecuzione dei criteri fissati con la sopra citata deliberazione, si intende, convenzionalmente, effettuata presso la sede istituzionale del Comune.

Lo svolgimento della seduta avviene in modalità mista ovvero in parte in presenza e in parte mediante collegamento da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Whats App e segnatamente come segue:

	COMPONENTI		PRESENTE PRESSO LA SEDE COMUNALE	COLLEGATO DA REMOTO	ASSENTE
1.	AVV. GUGLIOTTA SEBASTIANO	SINDACO PRESIDENTE	X		
2.	BILLA GIUSEPPE	ASSESSORE		X	
3.	RIPARARE VINCENZO	ASSESSORE		X	
4.	CARNEVALE ELENA MARIA	ASSESSORE		X	

ne risultano presenti n. **04** e assenti: //;

Presiede l' **AVV. GUGLIOTTA SEBASTIANO**, nella qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT.SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA**, presente presso la sede comunale;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, e accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti, dichiara aperta la seduta e dà lettura della proposta.

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, sotto la propria responsabilità, attesta che:

- 1) I componenti dell'Organo esecutivo, non presenti presso la sede comunale, sono stati contattati, in modalità video-conferenza, mediante utilizzo dell'applicazione WhatsApp;
- 2) Hanno partecipato alla seduta in video conferenza mediante l'applicazione WhatsApp i componenti della Giunta sopra indicati (**BILLA GIUSEPPE, RIPARARE VINCENZO, CARNEVALE ELENA MARIA**);
- 3) E' stato garantito il quorum minimo necessario all'approvazione degli atti come da Statuto;
- 4) E' stata data lettura integrale degli atti in approvazione.

Esaurita la lettura della proposta chiede di poter intervenire il Sindaco, Avv. Sebastiano Gugliotta, il quale sottolinea, con riferimento al parere rilasciato dal Revisore dei Conti, Dott.ssa Concetta Petrolo, acquisito al prot. dell'Ente al n. 3411 del 26.06.2024, che nello stesso si rappresenta, per mero errore materiale, che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui in esame, è pervenuta al Revisore a mezzo Pec, in data 21.06.2024, quando invece, come si evince dalla ricevuta di consegna che si allega al presente verbale, la stessa è stata trasmessa in data 18.06.2024.

Esaurito il breve intervento del Sindaco, constatato che non si registrano altri interventi, i convenuti procedono a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 53 della L. n.142/1990, come recepito con L.R. n.48/1991 e come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n.30;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione;

VISTO l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. nn. 48/1991 e n.30/2000;

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e con le forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE SCHEMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2024/2026. CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 165/2001**”, nel testo allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
INOLTRE, con separata votazione unanime espressa in modalità mista ovvero in parte in presenza e in parte in video – conferenza

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza.


REGIONE SICILIANA COMUNE DI PAGLIARA


Città Metropolitana di Messina


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2024/2026. CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL' ENTE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 165/2001.
----------------	--

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:
su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile:
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE	
<hr/>	
<hr/>	
Data 18.06.2024	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO (Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria) 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE	
<hr/>	
<hr/>	
Data 18.06.2024	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (Dott.ssa Briguglia Antonietta) 

Codice _____	Cap. _____	<input type="radio"/> Comp.	<input type="radio"/> Res.
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita:			
- Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione di relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione tutto è nullo di diritto.			
ATTESTA, come dal prospetto allegato, la copertura finanziaria della complessiva spesa di £. _____			
DATA, <u>18/06/2024</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 		

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2024/2026. CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 165/2001.

PREMESSO CHE:

- **l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449**, c.d. legge finanziaria 1998, stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- **l'articolo 91 del Testo Unico EE.LL.** stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- **l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce che *“Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2.”* e prevede, inoltre, che *“Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*
- **l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in forza del quale: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*;
- **l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in forza del quale *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;
- **l'art. 22 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75** ai fini della predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste dall'art. 6/ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, rimanda a specifiche linee di indirizzo da definire attraverso apposito Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 75/2017;
- **Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08/05/2018**, pubblicato nella GURI n. 173 del 27/07/2018, con il quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche

amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale e che prescrivono agli Enti pubblici ed agli Enti locali che devono applicarle, i seguenti criteri ed elementi per la redazione dei piani:

- ✓ coerenza con gli strumenti di programmazione;
- ✓ complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ✓ ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- ✓ procedura e competenza per l'approvazione;
- ✓ superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- ✓ rispetto dei vincoli finanziari;
- ✓ revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;

contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profiliprofessionali;

- **l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n.183 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*;

CHE, quindi, in conseguenza dell'avvenuta emanazione del D.Lgs. n. 75/2017 *in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ed, in particolare, dell'art. 4 del medesimo testo normativo, risulta oggi modificato tutto il precedente procedimento di formazione del programma triennale del fabbisogno del personale che viene ora collegato alla contestuale verifica della dotazione organica ed alla revisione della stessa struttura organizzativa in conformità ai fabbisogni programmati che, ovviamente, vanno attuati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo (budget assunzionale) stabilito dalla legge e, sempre, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

VISTO l'art. 9, comma 1-quinquies del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016 n. 113 (in Gazz. Uff., 24 giugno 2016, n. 146). - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160. - Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali aggiunto al testo originario dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2016, n. 160, in sede di conversione; successivamente modificato dall'articolo 1, comma 904, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, da ultimo, dall'articolo 3-ter, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 in forza del quale – in via del tutto eccezionale ed in forma transitoria -**anche in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato gli enti territoriali "possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia"**;

CHE in via ulteriore e, per altro verso, anche con **l'art. 31/bis del D.L. 06/11/2021 n° 152**, nel testo definitivamente risultante dalla successiva modificazione di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 29

dicembre 2021, n. 233, in sede di conversione, rubricato "POTENZIAMENTO AMMINISTRATIVO DEI COMUNI E MISURE A SUPPORTO DEI COMUNI DEL MEZZOGIORNO" prevede ancorchè in via del tutto transitoria e finalizzata, proprio per consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che tutti i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti **possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026**, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

VISTA a tal riguardo la **Circolare MEF – RGS prot. 8432 del 18/01/2022 – U** emessa dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale PNRR – Ufficio II° - recante indicazioni attuative delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 80/2021 il cui contenuto risulta poi compendiato dal successivo art. 31-bis del D.L. 152/2021;

VISTA altresì la **Nota ANCI Prot. N° 5/Vsg/SD/AB** recante ulteriori chiarimenti in merito all'attuazione del **"Piano straordinario di assunzioni a tempo determinato nei Comuni per l'attuazione del PNRR - Focus sulle novità introdotte dal D.L. n. 152/2021, come convertito dalla Legge n. 233/2021 nella quale si ribadisce, tra l'altro, che dette possibilità sono riservate anche ai Comuni in ritardo con l'approvazione dei propri documenti di programmazione finanziaria e contabile oltre che, addirittura, anche ai Comuni che si trovino in dissesto o in condizioni di riequilibrio finanziario;**

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2024/2026, nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni all'attuazione di percorsi di valorizzazione delle professionalità interne non disgiunte dalla contestuale e necessaria pianificazione dei reclutamenti dall'esterno per le sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento;

DATO ATTO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

1. abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n.113/2016);
2. abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, legge 27 dicembre 2006, n. 296);
3. abbiano adottato il Piano triennale della Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009);
4. rispettino gli obblighi previsti dall'art. 9, comma 3/bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, in materia di certificazione del credito;

5. abbiano approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, legge n.449/1997, art. 6 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000) e trasmesso copia del medesimo alla Funzione Pubblica nel termine di 30 giorni decorrenti dall'approvazione del medesimo;

6. abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1 D.Lgs. n. 165/2001);

7. abbiano approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165);

DATO ATTO che, in relazione ai su riportati vincoli:

a. le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell'effettivo rispetto dei vincoli richiamati ai precedenti punti da 1) a 7);

PRESO ATTO con riferimento al rispetto dei parametri di cui ai precedenti punti, che allo stato attuale, come già rilevato in sede di approvazione della delibera di G.C. n. 109 del 04.06.2024, non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e che con deliberazione di G.C. n. 116 del 13.06.2024, è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive, anni 2024-2026, del Comune di Pagliara;

RICHIAMATI nello specifico:

- **l'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** (legge finanziaria per il 2007) per la parte ancora in vigore che prevede l'assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative, l'accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico ed il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

- **l'articolo 1 commi 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296**, nel testo modificato ed inserito dall'**art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 11/08/2014, n. 114**, in forza del quale, in particolare: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*(triennio 2011-2013) precisando espressamente che *"In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"* che consiste, essenzialmente, nel divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e nel correlativo divieto a carico degli Enti di stipulare altro tipo di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione e dando atto, contestualmente, che le medesime sanzioni si applicano anche per il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (oggi pareggio di bilancio) nell'esercizio precedente;

- **il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78**, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;

RILEVATO, che in data **27/04/2020** è stato pubblicato sulla **G.U.R.I. Serie Generale n. 107**, il **DPCM del 17 marzo 2020** rubricato **"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo**

indeterminato dei comuni”;

PRESO ATTO che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il suddetto decreto ha stabilito i valori soglia, differenziati per fascia demografica, a cui i comuni dovranno attenersi ai fini assunzionali;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 2 del decreto secondo cui le disposizioni del suddetto decreto si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
- l'art. 4 comma 2 del decreto secondo cui a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;
- La Circolare Ministero Interno n° 17102/110/1 – Uff. V° - Affari Territoriali del 08/06/2020, applicativa del predetto D.M. del 17/03/2020

RILEVATO che il Comune di Pagliara rientra tra i comuni ricadenti nella fascia *b)* di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 17/03/2020, ovvero in quella dei Comuni compresi tra 1.000 e 1.999 abitanti;

PRECISATO che la **TABELLA 1 di cui all'art. 4, comma 1** del predetto D.M. prevede, per i Comuni di fascia *b)* un valore soglia, ovvero, del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti pari al **28,60%**;

Che ai sensi dell'art. 5 del predetto D.M., in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 (art. 5 comma 1 del DPCM 17 Marzo 2020) **qualora i valori rilevati nell'ambito degli attuali dati di bilancio del Comune di Pagliara fossero inferiori alla percentuale del 28,60% rispetto alle entrate correnti, questo Ente potrebbe**, incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore ai seguenti valori percentuali indicati dalla **Tabella 2 del medesimo art. 5** e, cioè:

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%

CHE, ai sensi **DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.M. 17/03/2020** **i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;**

- **CHE** nello specifico, la **TABELLA 3 inserita all'art. 6, comma 1**, del D.M. 17/03/2020 per i Comuni di fascia *b)* stabilisce detto **valore soglia di rientro al 32,60%**;

CHE, in definitiva, ai sensi dell'**art. 6, comma 3 del D.M. del 17/03/2020**, **qualora il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti si attesti su una percentuale intermedia, ricompresa cioè tra il 28,60 % ed il 32,60%** **l'Ente non potrà incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;**

PRECISATO, in ogni caso, che ai sensi dell'**art. 7 comma 1 del DPCM** la eventuale maggior spesa per

assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RILEVATO, ai fini della determinazione del valore previsto all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 17/03/2020 che la **SPESA COMPLESSIVA PER TUTTO IL PERSONALE** utilizzato e/o dipendente a tempo indeterminato e determinato, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP come rilevato dal consuntivo 2022 (*ultimo rendiconto della gestione approvato*) ammonta complessivamente ad €531.419,75, come da allegata tabella di riscontro:

SPESA DEL PERSONALE					
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	REDDITO DA LAVORO INTERINALE	TOTALE			
€ 644.487,00	€ 45.206,62	€ 689.693,62			

PRECISATO che dall'ammontare su indicato occorre detrarre le componenti escluse, così come di seguito indicate per un ammontare finale complessivo pari ad € 531.419,75:

COMPONENTI ESCLUSE			
DIRITTI DI ROGITO	BUONI PASTO	CONTRIBUTO REGIONALE PER EX CONTRATTISTI	TOTALE
- € 5.681,67	- € 4.000,00	- € 148.592,20	€ 531.419,75

spesa personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato - al lordo oneri riflessi ed al netto IRAP	2022
<i>Valore riscontrato</i>	<i>531.419,75</i>

CHE, ex converso, ai fini della determinazione del valore previsto all'art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. 17/03/2020 la media degli accertamenti di competenza riferiti alle ENTRATE CORRENTI relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2020, 2021 e 2022) considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2022 (ultima annualità considerata) risulta pari ad € 1.819.267,61 come da allegata tabella di riscontro:

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

TITOLO	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
1) Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	833.266,12	737.532,28	769.059,36	

1) Trasferimenti correnti	853.659,73	1.992.363,97	874.015,03	
2) Entrate extratributarie	144.452,56	347.929,56	116.218,42	
Totale entrate	€ 1.831.378,41	€ 3.077.825,81	€ 1.759.292,81	
Contributo regionale a detrarre	€ 148.592,20	€ 148.592,20	€ 148.592,20	
Totale entrate depurato dal contributo regionale	1.682.786,21	€ 2.929.233,61	1.610.700,61	6.222.720,43
Valore medio entrate correnti				2.074.240,14
FCDE				254.842,83
Valore medio entrate correnti al netto del FCDE				1.819.267,61

CHE, pertanto, sulla base dell'applicazione puntuale dei criteri indicati dall'art. 2 del D.M. del 17/03/2020 il Comune di Pagliara, espone, in base agli attuali dati disponibili, un rapporto tra spese personale ed entrate correnti pari al **29,21 % (RAPPORTO SPESA/ ENTRATE CORRENTI (531.419,75: 1.819267,61)= 29,21)**;

CHE, conseguentemente, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. del 17/03/2020, considerato che il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti si attesta su una percentuale intermedia, ricompresa cioè tra il **28,60 % ed il 32,60%** l'Ente non potrà incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede, in sede di definizione del piano triennale del fabbisogno del personale, l'indicazione della consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, fermo restando la possibilità di copertura dei posti vacanti nei limiti delle facoltà consentite a legislazione vigente;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017 il concetto di dotazione organica si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del PTFP, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione di budget assunzionali;

RICHIAMATE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche approvate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, che definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti. Esse superano il "tradizionale concetto di dotazione organica", inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo l'impostazione definita dal D.lgs. 75/2017, la nuova dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei

fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente. Per i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali: le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa;

PRECISATO CHE:

- queste linee di indirizzo tendono a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni. Il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;
- il punto 2 delle linee guida chiarisce che nel PTFP, la dotazione organica va espressa, in termini finanziari, ovvero partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge;
- tali disposizioni risultano immediatamente applicabili anche in Sicilia per la parte relativa al processo di formazione della Programmazione Triennale del Fabbisogno del personale, mentre, per quanto attiene più specificamente alla questione del superamento del precariato trovano, attualmente, applicazione esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016 e quelle ulteriori previste dall'art. 26 della L.R. 8/2018 che, però, richiamano espressamente, rendendole parimenti applicabili anche in Sicilia, le procedure di cui 20, comma 1 e 2 del D.Lgs 75/2017;

PRESO ATTO dell'ultima dotazione organica dell'Ente, che con la presente si intende integralmente riconfermata;

PRESO ATTO che è precisa intenzione del Comune di Pagliara, nei limiti della D.O. e delle possibilità previste dallo stesso D.M. del 17/03/2020, procedere ad una **Ricontrattualizzazione** in aumento di specifiche posizioni di lavoro per le quali sussiste evidente lacuna organica all'interno degli Uffici e contestuale necessità organizzativa, secondo i costi del nuovo CCNL, per le seguenti unità:

- da 24 a 32 ore per n. 9 unità di cui n. 3 ex categoria B e n. 6 ex categoria C;
- da 24 a 34 ore per n.03 unità di ex categoria C;

per un importo complessivo (comprensivo di oneri) di € 195.754,67, facendo presente che per le medesime unità permane il contributo a carico della Regione Siciliana fino al 2038;

PRECISATO che la predetta misura, entro determinati limiti e condizioni non rientra, a rigore tra le

forme assunzionali nel senso che, in detti casi, per queste particolari tipologie di operazioni non è richiesta l'attivazione di procedure concorsuali bensì il solo provvedimento datoriale di modifica del contratto e purtuttavia, l'aumento della consistenza di utilizzo dei lavoratori part-time rientra a pieno titolo tra le attività oggetto di programmazione del fabbisogno e come tali, resta anch'essa assoggettata ai limiti e vincoli sul rispetto dei tetti e parametri di spesa previsti per le assunzioni;

CHE alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale maggioritario, anche da parte della Magistratura Contabile, l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1, comma 101, della legge n. 244 del 2007 che richiede l'applicazione inderogabile delle procedure concorsuali, è limitata alla vera e propria trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, mentre ne rimane esclusa l'ipotesi dell'incremento delle ore lavorative;

RICHIAMATA, in particolare, su questo punto, la deliberazione n. 68/2017/PAR del 25/01/2017 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana che tra l'altro stabilisce: "Un mero aumento orario non integra", infatti, una "nuova assunzione", sicché "non fa scattare la soggezione ai limiti e divieti alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una manovra elusiva" (così anche Sez. Toscana, delib. n. 198/2011/PAR secondo la quale "in virtù della tassatività della previsione normativa, il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione di cui all'art. 3, comma 101, della Legge 244/2007 e, quindi, non va considerato quale nuova assunzione)

CHE ancor più specificatamente, dello stesso avviso si è mostrata la stessa Corte dei Conti Sez. Campania, delib. n. 20/2014/PAR la quale, nel ribadire le argomentazioni già espresse da altre Sezioni regionali di controllo ha statuito che "un mero aumento orario non integra "una nuova assunzione" e quindi non fa scattare l'assoggettamento a "limiti e divieti" alle stesse (SRC Sardegna n° 67/2012/PAR e SRC Lombardia n° 462/2012/PAR);

CHE sempre secondo il richiamato orientamento espresso da ultimo dalla stessa della stessa Corte Conti Sicilia "Resta fermo, peraltro, che la facoltà d'incremento delle prestazioni lavorative può essere legittimamente esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli e i limiti fissati dal legislatore e, comunque, con l'obbligo di includere nel computo della spesa del personale l'onere derivante dal maggior numero di ore da retribuire" (Corte Conti, Sezioni Riunite per la Reg. Siciliana, deliberazione n. 19/2012/SS.RR./PAR);

CHE, nel caso di specie, sarà possibile prevedere l'integrazione oraria per il prossimo esercizio soltanto in correlazione con le verifiche circa la capacità residuale dell'ente e la sostenibilità della spesa per ciascuna delle seguenti unità di personale con contratto a tempo indeterminato e part-time e, comunque, fino ad un massimo ammissibile di 32 ore settimanali nei settori di attività in cui si manifestino maggiori necessità o carenze strutturali;

CHE va in ogni caso considerata e valutata la circostanza che per la medesima finalità, ovvero ampliamenti orari o plus- orario ai lavoratori precari con contratto part-time a tempo determinato, nel corso del precedente triennio e fino a tutt'oggi, il Comune di Pagliara ha sempre e comunque continuato ad erogare aliquote aggiuntive per integrazione oraria al personale assegnato presso i predetti uffici e posizioni di lavoro e ciò, si ribadisce, proprio per fare fronte ad esigenze di servizio improrogabili ed urgenti;

CHE, si ribadisce, tale forma di ampliamento dell'utilizzo, qualora non eccedente il limite delle 32 ore

(Corte Conti Sez. Toscana, delib. n. 198/2011/PAR) non può essere in alcun modo equiparata a nuova assunzione e non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di finanza pubblica posti in materia di assunzioni, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e 562, della legge n. 296/2006 e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa del personale oltre a quelli ulteriori oggi imposti dall'art. 33 del D.L. 34/2019 e dal correlativo D.M. del 17/03/2020;

DATO ATTO, che ai sensi del comma 6° del medesimo art. 3 del D.L. 90/2014 resta, confermata la disciplina di favore per le assunzioni di personale appartenente alle **categorie protette**, ribadendo che i limiti di cui allo stesso art. 3, non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

CHE per effetto dell'articolo 33, comma 1-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 17, comma 1-ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8. **risulta abrogato, l'art. 1, comma 421 della Legge di stabilità 2015** (L. 23.12.2014 n° 190) che in combinato disposto con il successivo comma 424 della medesima legge obbligava i Comuni a *destinare* il budget assunzionale determinato dalle cessazioni di unità di personale di ruolo verificatesi negli anni 2014 e 2015, per la completa ricollocazione del personale soprannumerario delle ex Provincie;

DATO ATTO che a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 22 dicembre 2015 n° 272 l'utilizzo delle facoltà assunzionali da parte dei Comuni non è più subordinato all'osservanza dei termini previsti dall'indicatore dei tempi medi di pagamento;

RICHIAMATO, infine, l'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 7, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i.;

PRECISATO che nell'Ente è, allo stato, impegnato in attività socialmente utili n. 1 lavoratore (categoria "Operatori Esperti, ex Cat. C) iscritto nell'elenco regionale di cui all'art. 30, comma 1, della L.r. 28 gennaio 2014 n. 5, e che lo stesso coadiuva nell'assolvimento di importanti funzioni, contribuendo a garantire ed assicurare il buon funzionamento della macchina amministrativa;

PRESO ATTO conseguentemente che si ritiene utile e opportuno programmare per il lavoratore impegnato in attività socialmente utili, nel rispetto della specifica normativa e delle relative procedure assunzionali per la categoria di riferimento, l'assunzione – mediante stabilizzazione – con contratto a tempo indeterminato e part-time - 21 ore settimanali e, comunque, nei limiti del finanziamento regionale previsto, non dovendo derivare dalla programmata assunzione oneri a carico del bilancio comunale;

RICHIAMATE le innovative previsioni introdotte dall'art. 2 del D.L. n. 75/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2023 e dall'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 (legge di stabilità regionale 2024-2026) recante "Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili", non impugnata e finalizzata a favorire il superamento dello storico precariato siciliano;

RICHIAMATO, in particolare l'art. 2, recante "Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili" del decreto legge 22 giugno 2023 n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per la parte qui di interesse, secondo cui "Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato [...] i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i

lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa”;

PRESO ATTO che l'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 (legge di stabilità regionale 2024-2026), in conformità al superiore dettato normativo, al comma 3, ha ulteriormente statuito che *“Gli enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale del n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto dal presente articolo”.*

PRECISATO che ciò significa che l'assunzione del lavoratore impegnato in attività socialmente utili, inserito nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. n. 5/2014, assegnato ed utilizzato dal comune di Pagliara può oggi essere effettuata interamente a valere sul contributo regionale previsto dalla citata Legge regionale n. 1/2024, art. 10; la suddetta assunzione mediante stabilizzazione trova, infatti, copertura finanziaria fino al 2047, come dettagliatamente illustrato nella tabella di cui al comma 1 dell'art. 10 della su richiamata Legge regionale n.1/2024, che riporta la previsione della spesa progressivamente decrescente e storicizzata fino al 2047, anno in cui il personale attualmente più giovane di età andrà in pensione.

RILEVATO che per ciascun lavoratore ASU stabilizzato potrà essere erogato in favore dell'Ente che procede all'assunzione, come chiarito dal competente Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Circolare esplicativa prot.n. 17548 del 24.04.2024, un contributo fino ad un massimo di € 19.156,50 annuali lordi, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, a valere sulle risorse previste dal citato art. 10 della L.R. 1/2024;

VISTO il Decreto Legge 19 settembre 2023 n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, convertito con modificazioni dalla Legge 13.11.2023 n.162 in G.U. n.268 del 16.11.2023, con il quale si richiama la necessità e l'urgenza di individuare misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici;

RICHIAMATO l'art. 19 del sopra citato D.L. 124/2023 (convertito con modificazioni dalla legge 13.11.2023 n.162) il quale prevede che a decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei Funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019/2021 — Comparto Funzioni Locali — nei limiti dei criteri di ripartizione definiti dal Decreto previsto dal comma 3 del

medesimo art. 19;

VISTO l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse — pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche di coesione -Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021/2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari in data 20 novembre 2023;

DATO ATTO che:

✓ trattandosi di assunzioni a tempo indeterminato di cui all'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse del Dipartimento per le politiche di coesione — Programma Nazionale di Assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021/2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2, le stesse sono eterofinanziate, quindi neutre rispetto alle facoltà assunzionali di cui all'art. 33, commi 1-bis e 2, del D.L. 34/2019;

✓ i costi delle suddette assunzioni gravano sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sulle risorse indicate dall'art. 19 del D.L. 124/2023, convertito con modificazioni in legge 13.11.2023 n.162, per il periodo successivo;

✓ si applica pertanto la disciplina prevista dall'art. 57 comma 3 septies del D.L. n.104/2020 in base al quale le spese di personale etero finanziate e le corrispondenti entrate non rilevano ai fini del rispetto dei valori soglia individuati dal D.M. 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 13 del 24.01.2024, avente ad oggetto: **AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE- PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE DI ASSISTENZA TECNICA CAPACITA' PER LA COESIONE 2021-2027 (CAPCOE) PRIORITA' 1, AZIONE 1.1.2. ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO I PRINCIPALI BENEFICIARI" - PRESA D'ATTO DELL'AVVISO E PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE"**, "con la quale l'organo esecutivo ha deliberato di presentare la manifestazione di interesse per l'assunzione a tempo indeterminato, a 36 ore, del personale da destinare esclusivamente alle politiche di coesione sociale e precisamente:

- n. 1 profilo professionale Specialista in attività contabili Area dei Funzionari dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D);

- n. 1 profilo professionale Ingegnere/Architetto Area dei Funzionari dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D);

- n. 1 profilo professionale specialista in attività socio assistenziali Funzionari dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D);

- n. 1 profilo professionale Specialista in attività amministrative Area dei Funzionari dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D);

RILEVATA la necessità di programmare la copertura dei succitati posti vacanti, oggetto di assegnazione ad opera del suddetto DPCM;

ACCERTATO che la spesa complessiva del suddetto reclutamento, secondo i costi del nuovo CCNL, è la seguente Euro 140.351,48 e che i costi delle assunzioni gravano sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sulle risorse indicate dall'art. 19 del D.L. 124/2023,

convertito con modificazioni in legge 13.11.2023 n.162, per il periodo successivo;

PRECISATO che con Decreto Direttoriale n. 8/2024 sono stati approvati dal Dipartimento per le Politiche di Coesione gli elenchi contenenti l'esito della ricognizione del fabbisogno di personale proposto dalle amministrazioni ed il comune di Pagliara risulta regolarmente inserito tra quelli aventi diritto all'assegnazione del personale, così come richiesto;

DATO ATTO che, ricorrendo le condizioni di legge, rimane in capo all'ente:

✓ la facoltà di procedere ad assunzioni anche in forma temporanea mediante contratti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, ovvero mediante l'utilizzo di personale in convenzione ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 o convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004, ovvero mediante periodi di comando limitati nel tempo che dovessero necessitare al fine di mantenere lo standard di erogazione dei servizi;

✓ la facoltà di attivare procedure di mobilità e/o di attingere a graduatorie in corso approvate da altri Enti prima di indire procedure concorsuali di reclutamento dall'esterno;

DATO ATTO che non sussistono graduatorie valide ai fini dello scorrimento obbligatorio di cui all'art. 91 comma 4 del D.lgs. n.267/2000;

DATO ATTO che la Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il Triennio 2024/2026 costituisce allegato obbligatorio al DUP 2024/2026 ovvero se già approvato alla relativa nota di aggiornamento;

VISTO il D.P.R. 24.06.2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) tra i quali figura anche il Piano del fabbisogno del personale;

FATTO PRESENTE che la presente Programmazione triennale del fabbisogno di personale costituirà il riferimento per la stesura della sottosezione 3.3 del PIAO;

RAVVISATA la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026, nell'ottica di:

- perseguire la migliore utilizzazione delle risorse umane quale applicazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione;
- garantire il funzionamento delle attività istituzionali nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che la Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V — n. 4072/25.06.2010 ritiene che l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

DATO ATTO che il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione costituisce atto di programmazione e di manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della programmazione di bilancio e che, nonostante detto onere non sia più previsto all'interno del nuovo assetto delle relazioni Sindacali previsto dal CCNL del 16 novembre 2022, la stessa verrà comunque inviata, quale informazione successiva, alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU aziendali;

CHE, quindi, ed in ogni caso, anche successivamente alla definizione del procedimento di approvazione della presente programmazione potranno essere apportate modifiche conseguenti anche a successivi momenti di confronto con le OO.SS. purchè compatibili con i vincoli di spesa imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica e con le indicazioni programmatiche dell'amministrazione;

CHE, comunque, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prima dell'approvazione definitiva del piano attraverso la sua sussunzione all'interno del D.U.P. e dello strumento contabile e di bilancio afferente al medesimo periodo, l'organo di revisione contabile, con proprio parere, deve attestare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate in base a specifiche previsioni di legge;

RITENUTO pertanto per le suesposte motivazioni di programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025 con particolare riguardo alla valorizzazione del personale in servizio e stante l'attestazione in merito alla capacità assunzionale dell'Ente;

DATO ATTO che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l'elencazione del complessivo ventaglio delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearla ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di spending review e di tagli alla spesa di personale;

VISTI:

- il redigendo D.U.P.S e bilancio di previsione per l'anno 2024 e quello pluriennale 2024-2026;
- il parere resp.le dell'area economico finanziaria in ordine al rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale anche per l'annualità corrente;

RITENUTO che la competenza alla adozione del presente provvedimento costituisca competenza della Giunta comunale, fatto salvo il recepimento da parte del Consiglio in sede di approvazione del DUP;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di Piano triennale delle assunzioni 2024-2026 alla luce delle considerazioni sopra svolte dando atto che esso potrà essere rivisto in funzione di mutate esigenze organizzative dell'Ente nonché delle limitazioni e/o dei vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale;

VISTI:

- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n. 215/2013 di conversione del D.L. n.101/2013 e la Circolare DFP n° 5/2013;
- la L.R. 5/2014 (legge di stabilità regionale 2014) e la L.R. 3/2016 (Legge finanziaria regionale 2016);
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90 ed il successivo D.L. 78/2015, nonché l'art. 1, comma 424, della Legge n° 190/2014 (Legge di stabilità nazionale 2015);
- Il D.Lgs 25/05/2017 n° 75 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

- l'art. 33 del D.L. 34/2019 ed il correlativo D.M. sui limiti assunzionali del 17/03/2020 pubblicato nelle GURS – Serie Generale, del 27/04/2020;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi in premessa descritti

PROPONE DI DELIBERARE

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

1. DI DARE ATTO che in questo Comune non si registrano né condizioni di sovrannumero del personale né condizioni di eccedenza del personale stesso;

2. DI APPROVARE il *Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026*, declinato come in parte narrativa e che deve intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto, comprensivo dei relativi allegati:

- il prospetto allegato al presente atto sub "A", Piano Triennale del fabbisogno 2024/2026;
- il parere espresso dal Revisore dei Conti (Allegato "B");

3. DI DARE ATTO che la presente proposta di programmazione risulta *perfettamente compatibile con gli attuali limiti e vincoli finanziari*, pur restando fermo, in ogni caso, che la concreta attuazione, della predetta programmazione resta, ovviamente, - ed in ogni momento subordinata alla effettiva verifica, *a partire dall'annualità corrente*, del rispetto dei parametri medi di spesa prescritti dall'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, del Pareggio di Bilancio, e dell'art. 33 della Legge 34/2019 oltre che del relativo D.M. sui limiti assunzionali degli Enti Locali del 17/03/2020;

4. DI DARE ATTO, espressamente che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l'elencazione del complessivo ventaglio delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearla ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di spending review e di tagli alla spesa di personale;

5. DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità di questo Ente;

6. DI DARE ATTO che, ricorrendo le condizioni di legge, rimane in capo all'ente:

✓ la facoltà di procedere ad assunzioni anche in forma temporanea mediante contratti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, ovvero mediante l'utilizzo di personale in convenzione ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 o convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004, ovvero mediante periodi di comando limitati nel tempo che dovessero necessitare al fine di mantenere lo standard di erogazione dei servizi;

✓ la facoltà di attivare procedure di mobilità e/o di attingere a graduatorie in corso approvate da altri Enti prima di indire procedure concorsuali di reclutamento dall'esterno;

7. DI DARE ATTO che il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione costituisce atto di programmazione e di manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della programmazione di bilancio 2024-2026 e che, nonostante detto onere non sia più previsto all'interno del nuovo assetto delle relazioni Sindacali previsto dal CCNL del 16 novembre 2022, la stessa verrà comunque inviata, quale informazione successiva, alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU presenti in azienda;

8. DI DARE ATTO che, quindi, ed in ogni caso, anche successivamente alla definizione del procedimento di approvazione della presente programmazione potranno essere apportate modifiche conseguenti anche a successivi momenti di confronto con le OO.SS. purchè compatibili con i vincoli di spesa imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica e con le indicazioni programmatiche dell'amministrazione;

9. DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura negli stanziamenti dei capitoli di spesa del redigendo bilancio di previsione 2024/2026;

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituirà parte integrante e sostanziale del DUPS 2024-2026;

11. DI DARE ATTO che la presente Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 confluirà nella sottosezione 3.3 del PIAO 2024/2026;

12. DI DARE ATTO che, comunque, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prima dell'approvazione definitiva del piano attraverso la sua sussunzione all'interno del D.U.P e dello strumento contabile e di bilancio afferente al medesimo periodo, l'organo di revisione contabile, con proprio parere, deve attestare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate in base a specifiche previsioni di legge;

13. DI RISERVARSI di modificare il presente atto in relazione a futuri mutamenti normativi, stante il quadro legislativo in evoluzione, o in ragione di diverse esigenze che dovessero eventualmente sopravvenire anche in relazione alle possibili norme sul riassorbimento dell'eventuale personale eccedentario delle ex Province Regionali che dovrebbero essere emanate a breve dalla Regione Siciliana;

14. DI RINVIARE per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dando atto che è demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa ogni atto e provvedimento di attuazione del presente deliberato.

15. DI DARE MANDATO al Resp.le dell'Area Economico finanziaria di monitorare la spesa di personale;

16. DI TRASMETTERE la deliberazione approvativa della programmazione 2024-2026 del fabbisogno di personale, unitamente al parere del Revisore dei Conti, al Ministero dell'Economia e finanze ed al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350;

17. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" — sottosezione "Personale — Dotazione organica" del sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

18. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa -Ufficio personale- l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per il perfezionamento delle suddette procedure;

19. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo attesa l'urgenza di provvedere in merito nell'interesse dell'ente, stante la sua propedeuticità rispetto alle procedure di approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente.

Pagliara, li 18.06.2024



IL PROPONENTE

AVV. SEBASTIANO GUGLIOTTA

**"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del DLGS 39/93"**



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203

www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 00414810838

Allegato "A" alla delibera di G.C. n. _____ del _____

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026

ANNO 2024

ASSUNZIONI MEDIANTE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE PERSONALE ASU

N. Unità	Area	Profilo Professionale	Costo annuo	Modalità di finanziamento	Orario sett.
1	Operatori Esperti	Operatore Amministrativo Servizi dell'Area Amministrativa	€ 19.156,50	Contributo annuo regionale art. 10 L.R. n. 1/2024 Max € 19.180,00 (Assunzione interamente Eterofinanziata)	21 h

Trattasi di assunzioni interamente "Eterofinanziate" in maniera strutturale e permanente e, quindi, "neutre" rispetto alle facoltà assunzionali di cui all'art. 33, commi 1-bis e 2, del DL n. 34/2019: per ogni lavoratore stabilizzato sarà erogato dalla Regione un contributo massimo di € 19.180,00 annuali, omnicomprensivi, a valere sulle risorse previste dall'art. 10 della L.R. n. 1/2024 per l'intera durata lavorativa del dipendente ASU stabilizzato.

ASSUNZIONI MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AD OPERA DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

N. Unità	Area	Profilo Professionale	Costo annuo	Modalità di finanziamento	Orario sett.
1	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Specialista in attività contabili	€ 35.087,87	Assunzione interamente Eterofinanziata	36 h
1	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Ingegnere/Architetto	€ 35.087,87	Assunzione interamente Eterofinanziata	36 h

1	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Specialista in attività socio assistenziali	€ 35.087,87	Assunzione interamente Eterofinanziata	36 h
1	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Specialista in attività amministrative	€ 35.087,87	Assunzione interamente Eterofinanziata	36 h
TOTALE			€ 140.351,48		

Trattasi di assunzioni interamente "Eterofinanziate" in maniera strutturale e permanente - a valere sul contributo del Programma Nazionale alle spese di personale assunto dagli enti fino al 31 dicembre 2029, e a decorrere dall'anno 2030 a carico di risorse statali già individuate nel D.L. n.124/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162 - e, quindi, "neutre" rispetto alle facoltà assunzionali di cui all'art. 33, commi 1-bis e 2, del DL n. 34/2019.

Inoltre, nell'anno 2024 nei limiti della D.O. e delle possibilità previste dal D.M. del 17/03/2020, si prevede la Ricontrattualizzazione in aumento di specifiche posizioni di lavoro per le quali sussiste evidente lacuna organica all'interno degli Uffici e contestuale necessità organizzativa, secondo i costi del nuovo CCNL, per le seguenti unità:

- da 24 a 32 ore per n. 9 unità di cui n. 3 ex categoria B e n. 6 ex categoria C;
- da 24 a 34 ore per n.03 unità di ex categoria C;

per un importo complessivo (comprensivo di oneri) di € 195.754,67, facendo presente che per le medesime unità permane il contributo a carico della Regione Siciliana fino al 2038.

Rimane ferma la facoltà di procedere ad assunzioni anche in forma temporanea mediante contratti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, ovvero mediante l'utilizzo di personale in convenzione ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 o convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004, ovvero mediante periodi di comando limitati nel tempo che dovessero necessitare al fine di mantenere lo standard di erogazione dei servizi e altresì la facoltà di attivare procedure di mobilità e/o di attingere a graduatorie in corso approvate da altri Enti prima di indire procedure concorsuali di reclutamento dall'esterno.

In particolare si prevedono eventuali assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, per colmare eventuali vuoti di organico, limitatamente alle seguenti figure professionali:

- ✓ N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA);
- ✓ N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA).

ANNO 2025

Non sono previste al momento nel triennio di riferimento assunzioni a tempo indeterminato, mantenendo ferma la facoltà di procedere ad assunzioni anche in forma temporanea mediante contratti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, ovvero mediante l'utilizzo di personale in

convenzione ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 o convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004, ovvero mediante periodi di comando limitati nel tempo che dovessero necessitare al fine di mantenere lo standard di erogazione dei servizi e altresì la facoltà di attivare procedure di mobilità e/o di attingere a graduatorie in corso approvate da altri Enti prima di indire procedure concorsuali di reclutamento dall'esterno.

In particolare si prevedono eventuali assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, per colmare eventuali vuoti di organico, limitatamente alle seguenti figure professionali:

- ✓ N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA);
- ✓ N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA).

ANNO 2026

Non sono previste al momento nel triennio di riferimento assunzioni a tempo indeterminato, mantenendo ferma la facoltà di procedere ad assunzioni anche in forma temporanea mediante contratti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, ovvero mediante l'utilizzo di personale in convenzione ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 o convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004, ovvero mediante periodi di comando limitati nel tempo che dovessero necessitare al fine di mantenere lo standard di erogazione dei servizi e altresì la facoltà di attivare procedure di mobilità e/o di attingere a graduatorie in corso approvate da altri Enti prima di indire procedure concorsuali di reclutamento dall'esterno.

In particolare si prevedono eventuali assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, per colmare eventuali vuoti di organico, limitatamente alle seguenti figure professionali:

- ✓ N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA);
- ✓ N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA).



**COMUNE DI PAGLIARA
PROVINCIA DI MESSINA**

ooo

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 13 DEL 25.06.2024

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE OGGETTO: "APPROVAZIONE SCHEMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2024/2026. CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 165/2001. "

Vista ed esaminata:

la proposta di deliberazione della Giunta Comunale pervenuta a mezzo PEC in data 21/06/2024 ed avente per oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2024/2026. CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART.6 DEL D.LGS. 165/2001" e la documentazione allegata;

Visti

- la delibera di G.C. n. 109 del 04.06.2024, dalla quale non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità ;
- la deliberazione di G.C. n. 116 del 13.06.2024, con la quale è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive, anni 2024-2026, del Comune di Pagliara;
- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'articolo 91 del Testo Unico EE.LL.;
- l'articolo 6, comma 2 - 3 - 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 22 del D. Lgs. 25/5/2017, n. 75;
- Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08/05/2018, pubblicato nella GURI n. 173 del 27/07/2018;
- l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- l'art. 9, comma 1-quinquies del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016 n. 113;
- la Circolare MEF – RGS prot. 8432 del 18/01/2022 – U emessa dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale PNRR – Ufficio II°;
- Nota ANCI Prot. N° 5/Vsg/SD/AB;
- l'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 1 commi 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo modificato ed inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78;

- il DPCM del 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 107 in data 27/04/2020, rubricato "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";
- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- il prospetto allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, Allegato "A", Piano Triennale del fabbisogno 2024/2026.

Dato atto che:

- il Comune di Pagliara rientra tra i comuni ricadenti nella fascia b) di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 17/03/2020, ovvero in quella dei Comuni compresi tra 1.000 e 1.999 abitanti;
- la TABELLA 1 di cui all'art. 4, comma 1 del predetto D.M. prevede, per i Comuni di fascia b) un valore soglia, ovvero, del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti pari al 28,60%;
- ai sensi dell'art. 5 del predetto D.M., in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 (art. 5 comma 1 del DPCM 17 Marzo 2020) qualora i valori rilevati nell'ambito degli attuali dati di bilancio del Comune di Pagliara fossero inferiori alla percentuale del 28,60% rispetto alle entrate correnti, questo Ente potrebbe, incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore ai seguenti valori percentuali indicati dalla Tabella 2 del medesimo art. 5 e, cioè:

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%

- ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 17/03/2020 i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;
- nello specifico, la TABELLA 3 inserita all'art. 6, comma 1, del D.M. 17/03/2020 per i Comuni di fascia b) stabilisce detto valore soglia di rientro al 32,60%;
- ai fini della determinazione del valore previsto all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 17/03/2020, la spesa complessiva per tutto il personale utilizzato e/o dipendente a tempo indeterminato e determinato, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP come rilevato dal consuntivo 2022 approvato con delibera di C.C. n. 3 del 22.01.2024 (ultimo rendiconto della gestione approvato) ammonta complessivamente ad € 531.419,75, come dalla seguente tabella:

SPESA DEL PERSONALE		
redditi da lavoro dipendente	reddito da lavoro interinale	Totale
€ 644.487,00	€ 45.206,62	€ 689.693,62

Al netto delle componenti di seguito indicate, per un ammontare finale complessivo pari ad

€ 531.419,75:

Componenti escluse			
diritti di rogito	buoni pasto	contributo regionale per ex contrattisti	totale
- € 5.681,67	- € 4.000,00	- € 148.592,20	€ 531.419,75

spesa personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato – al lordo oneri riflessi ed al netto IRAP	2022
Valore riscontrato	531.419,75

ai fini della determinazione del valore previsto all'art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. 17/03/2020 la media degli accertamenti di competenza riferiti alle ENTRATE CORRENTI relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2020, 2021 e 2022) considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2022 (ultima annualità considerata) risulta pari ad € 1.819.267,61 come riporta la seguente tabella:

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

TITOLO	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	Totali
1) Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	€ 833.266,12	€ 737.532,28	€ 769.059,36	
1) Trasferimenti correnti	€ 853.659,73	€ 1.992.363,97	€ 874.015,03	
2) Entrate extratributarie	€ 144.452,56	€ 347.929,56	€ 116.218,42	
Totale entrate	€ 1.831.378,41	€ 3.077.825,81	€ 1.759.292,81	
Contributo regionale a detrarre	€ 148.592,20	€ 148.592,20	€ 148.592,20	
Totale entrate depurato dal contributo regionale	€ 1.682.786,21	€ 2.929.233,61	€ 1.610.700,61	€ 6.222.720,43
Valore medio entrate correnti				€ 2.074.240,14
FCDE				€ 254.842,83
Valore medio entrate correnti al netto del FCDE				€ 1.819.267,61

- sulla base dell'applicazione puntuale dei criteri indicati dall'art. 2 del D.M. del 17/03/2020 il Comune di Pagliara, espone, in base agli attuali dati disponibili, un rapporto tra spese personale ed entrate correnti pari al 29,21% (RAPPORTO SPESA/ ENTRATE CORRENTI (531.419,75 : 1.819.267,61)=29,21), e si attesta su una percentuale intermedia, ricompresa cioè tra il 28,60% ed il 32,60%, pertanto l'Ente non potrà incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato

nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

preso atto che il Piano Triennale Del Fabbisogno Di Personale 2024-2026 prevede :

PER L'ANNO 2024

- Assunzioni Mediante Procedure di Stabilizzazione Personale ASU, interamente "Eterofinanziate" in maniera strutturale e permanente, "neutre" rispetto alle facoltà assunzionali di cui all'art. 33, commi 1-bis e 2, del DL n. 34/2019; per ogni lavoratore stabilizzato sarà erogato dalla Regione un contributo massimo di € 19.180,00 annuali, omnicomprendivi, a valere sulle risorse previste dall'art. 10 della L.R. n. 1/2024 per l'intera durata lavorativa del dipendente ASU stabilizzato.
- Assunzioni Mediante Assegnazione Di Personale Ad Opera Del Dipartimento Per Le Politiche Di Coesione, interamente "Eterofinanziate" in maniera strutturale e permanente a valere sul contributo del Programma Nazionale alle spese di personale assunto dagli enti fino al 31 dicembre 2029, e a decorrere dall'anno 2030 a carico di risorse statali già individuate nel D.L. n.124/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, "neutre" rispetto alle facoltà assunzionali di cui all'art. 33, commi 1-bis e 2, del DL n. 34/2019.
- Ricontrattualizzazione in aumento di specifiche posizioni di lavoro per le quali sussiste evidente lacuna organica all'interno degli Uffici e contestuale necessità organizzativa, secondo i costi del nuovo CCNL, per le seguenti unità:

- da 24 a 32 ore per n. 9 unità di cui n. 3 ex categoria B e n. 6 ex categoria C;
- da 24 a 34 ore per n.03 unità di ex categoria C;

per un importo complessivo (comprensivo di oneri) di € 195.754,67, a carico della Regione Siciliana fino al 2038;

- Non sono previste al momento nel triennio di riferimento assunzioni a tempo indeterminato, mantenendo ferma la facoltà di procedere ad assunzioni anche in forma temporanea mediante contratti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, ovvero mediante l'utilizzo di personale in convenzione ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 o convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004, ovvero mediante periodi di comando limitati nel tempo che dovessero necessitare al fine di mantenere lo standard di erogazione dei servizi e altresì la facoltà di attivare procedure di mobilità e/o di attingere a graduatorie in corso approvate da altri Enti prima di indire procedure concorsuali di reclutamento dall'esterno.

In particolare si prevedono eventuali assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, per colmare eventuali vuoti di organico, limitatamente alle seguenti figure professionali:

N. 1 Istruttore Direttivo Contabile (In Qualità Di Responsabile Dell'area Finanziaria);

N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico(In Qualità Di Responsabile Dell'area Tecnica).

PER L'ANNO 2025

Non sono previste al momento nel triennio di riferimento assunzioni a tempo indeterminato, mantenendo ferma la facoltà di procedere ad assunzioni anche in forma temporanea mediante contratti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, ovvero mediante l'utilizzo di

personale in convenzione ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 o convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004, ovvero mediante periodi di comando limitati nel tempo che dovessero necessitare al fine di mantenere lo standard di erogazione dei servizi e altresì la facoltà di attivare procedure di mobilità e/o di attingere a graduatorie in corso approvate da altri Enti prima di indire procedure concorsuali di reclutamento dall'esterno.

In particolare si prevedono eventuali assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, per colmare eventuali vuoti di organico, limitatamente alle seguenti figure professionali:

N. 1 Istruttore Direttivo Contabile (In Qualità Di Responsabile Dell'area Finanziaria);

N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico(In Qualità Di Responsabile Dell'area Tecnica).

PER L'ANNO 2026

Non sono previste al momento nel triennio di riferimento assunzioni a tempo indeterminato, mantenendo ferma la facoltà di procedere ad assunzioni anche in forma temporanea mediante contratti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, ovvero mediante l'utilizzo di personale in convenzione ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 o convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004, ovvero mediante periodi di comando limitati nel tempo che dovessero necessitare al fine di mantenere lo standard di erogazione dei servizi e altresì la facoltà di attivare procedure di mobilità e/o di attingere a graduatorie in corso approvate da altri Enti prima di indire procedure concorsuali di reclutamento dall'esterno.

In particolare si prevedono eventuali assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, per colmare eventuali vuoti di organico, limitatamente alle seguenti figure professionali:

N. 1 Istruttore Direttivo Contabile (In Qualità Di Responsabile Dell'area Finanziaria);

N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico(In Qualità Di Responsabile Dell'area Tecnica).

Visti

- lo Statuto del Comune ;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'O.R.EE.LL;
- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal responsabile del Servizio Interessato;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal responsabile dell'Area Economico finanziaria;

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

sulla Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale del 18.06.2024 avente ad oggetto:
"APPROVAZIONE SCHEMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2024/2026.
CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART.6 DEL D.LGS. 165/2001 ".

Rosolini Lì 25.06.2024

Dott.ssa Concetta Petrolo



comunepagliara@pec.it

Da: Namirial S.p.A. <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Inviato: martedì 18 giugno 2024 14:02
A: comunepagliara@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: TRASMISSIONE PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA AD OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2024/2026. CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA .
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,59 MB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/06/2024 alle ore 14:01:47 (+0200) il messaggio
"TRASMISSIONE PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA AD OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2024/2026. CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA ." proveniente da "comunepagliara@pec.it" ed indirizzato a "concetta.petrolo@pec.commercialisti.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec21023.20240618140145.212499.88.1.54@pec.aruba.it

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente


f.to AVV. GUGLIOTTA Sebastiano

L'Assessore Anziano

f.to RIPARARE VINCENZO

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata il _____ all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ed è rimasta 15 giorni consecutivi dal _____

al _____

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Pagliara, 26.06.2024

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria



LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 DELLA L.R. 03.12.1991, N. 44 E S.M.I.

Pagliara, 26.06.2024

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria

